

esigenze di tempestività nella realizzazione degli interventi possono essere coniugate con il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, giungendo all'affidamento dei contratti pubblici attraverso l'esperimento di una gara informale a cui siano invitati, dove possibile, almeno cinque operatori economici, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nella recente Segnalazione al governo ed al Parlamento sulla predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, recante proposte di modifiche normative per incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici.

Un altro ambito sottratto all'applicazione del Codice e ad ogni forma di vigilanza e monitoraggio da parte dell'Autorità è quello dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Si tratta di un settore che ha un valore medio annuo di circa 200-250 milioni di euro.

**I contratti
segreti**

L'art. 17 del d.lgs. n. 163/2006 include questi contratti tra quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice e per i quali, peraltro, non è neanche richiesta la comunicazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei dati essenziali relativi ai contratti affidati negli anni precedenti, da trasmettere all'Autorità ai sensi dell'art. 7 comma 8 d.lgs. n. 163/2006. La disposizione, in parte recepisce regole fissate a livello comunitario (artt. 14 e 57 direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE), in parte riprende preesistenti norme di diritto nazionale (art. 33 legge n. 109/1994 e 82 d.p.r. 554/99), estendendo il proprio ambito di applicazione anche a servizi e forniture.

Rispetto alle previgenti disposizioni di legge, l'attuale art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici ha ampliato l'ambito dei beneficiari della deroga (con l'inclusione della Banca d'Italia), ha ridotto il numero massimo di operatori economici da invitare alla gara informale (cinque e non più quindici), ha eliminato ogni riferimento ai requisiti dell'indefettibilità ed urgenza, originariamente previsti dall'art. 33 legge n. 109/1994.

Il Codice ha confermato che la segretazione deve essere dichiarata con provvedimento motivato dell'amministrazione usuaria del bene e che i presupposti vanno rinvenuti nel r.d. 1161 del 11 luglio 1941 e legge n. 801 del 24 ottobre 1977, testi normativi attualmente abrogati e sostituiti dalla legge n. 124/2007 recante la nuova disciplina del segreto di Stato e dal relativo D.P.C.M. 8 aprile 2008 di attuazione; ha specificato, inoltre, che gli esecutori dei contratti segreti (c.d. classificati) devono essere in possesso, oltre che dei requisiti ordinari di qualificazione, anche della abilitazione di sicurezza, requisito che si estende agli incaricati della progettazione della direzione dell'esecuzione e del collaudo, ove si tratti di soggetti esterni all'amministrazione.

La procedura di affidamento secondo l'art. 17 del Codice

La deroga prevista dall'art. 17 D.Lgs. n. 163/2006 è specificamente limitata alle norme del codice riguardanti la pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture destinati alle attività dei soggetti individuati, e solo ai casi in cui esista la necessità di adottare speciali misure di segretezza, in conformità a disposizioni di legge (comma 1 della disposizione in esame). Il comma 4 dell'art. 17 D.Lgs. n. 163/2006 dispone, inoltre, con riferimento alle procedure di affidamento utilizzabili, che per i contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza l'affidamento avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e se la negoziazione con più di un operatore economico è compatibile con le esigenze di sicurezza. Speciali disposizioni sono poi dettate, sempre con riferimento alle procedure di affidamento utilizzabili, dal D.P.C.M. del 12 giugno 2009 per la stipula di contratti segreti ex art. 17 d.lgs. n. 163/2006 di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), del dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'ASI (Agenzia informazioni e sicurezza interna).

La disciplina dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, sopra indicata, pertanto, ha un ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo ben definito sulla base di indefettibili presupposti legati alla dichiarazione di segretezza del contratto e non ammette una applicazione generalizzata o discrezionale da parte delle stazioni appaltanti.

Ciò nonostante, della richiamata disposizione è stato fatto in passato un uso distorto, come di recente denunciato dalla Corte dei Conti nel Referto sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge n.109/1994 e successive modificazioni, presentato nel 2010. Nel menzionato documento, che ha analizzato la documentazione di tutti gli appalti segreti trasmessa alla Corte tra il 2005 ed il 2007, è stato rilevato l'utilizzo di dichiarazioni di segretezza eccessivamente generiche e spesso prive di ogni riferimento ai requisiti di indefettibilità ed urgenza, richiesti dalla normativa vigente al tempo dei contratti oggetto d'indagine. La Corte ha constatato, inoltre, che opere indicate come urgenti e indifferibili sono state in concreto affidate con notevole ritardo, ed anormalmente lunga è stata anche la loro realizzazione.

Alla luce dei dati rilevati la Corte ha sollecitato le amministrazioni a rispettare il principio di trasparenza in primo luogo avendo cura che i provvedimenti di segretezza siano adeguatamente motivati, nel rispetto della legge.

Ed ancora, sempre nel rispetto del principio di trasparenza, la Corte ha ribadito che in fase di programmazione devono essere dettagliatamente indicate e descritte le opere da eseguire, mentre per le varianti in corso d'opera ha specificato la necessità di adottare un nuovo provvedimento di segretezza quando queste non rientrino nelle ipotesi previste dalla legge.

Il recente intervento della Corte dei Conti si inserisce nel quadro di una giurisprudenza che già in passato è intervenuta in materia, in qualche occasione, delineando l'ambito della deroga relativa alla segretezza delle opere, precisando che i principi generali in materia di appalti di

opere pubbliche e l'esigenza di mera razionalità ammettono, nei casi di opere segretate, deroghe alle regole della pubblicità della scelta del contraente e la previsione di particolari requisiti di "eligibilità" delle imprese affidatarie (requisiti tra i quali si inserisce come determinante il possesso del nulla osta di segretezza c. d. "n.o.s."), *ma non l'esonero da qualsiasi forma di concorrenza* (Corte dei Conti Sez. contr., 19 marzo 1997, n. 46).

L'Autorità, inoltre, già nel 2008 (Parere sulla normativa del 3/4/2008, AGO2/2008), sulla scorta di giurisprudenza costante, aveva avuto modo di affermare che l'ammissibilità della procedura derogatoria per l'affidamento di contratti segretati è condizionata all'effettiva idoneità della stessa a realizzare in concreto le misure di sicurezza, mentre la giustificazione della deroga viene meno quando la procedura non è idonea a realizzarle. Sempre nel Parere del 2008, sopra richiamato, è stato rilevato, altresì, che il provvedimento di segretazione deve essere emesso prima dell'avvio del procedimento di aggiudicazione, specificamente in sede di programmazione e non in una qualsiasi delle fasi del procedimento (conformemente a quanto precisato dal Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2004 n. 6491 e dalla Corte dei Conti, sez. contr. Stato, 22 giugno 1993 n. 101 e 23 gennaio 1986 n. 1625), e che la dichiarazione di segretezza non implica automaticamente il ricorso alla speciale procedura derogatoria prevista, essendo invece necessario che l'amministrazione procedente affermi di volersi avvalere della stessa, poiché in caso contrario devono necessariamente trovare applicazione le ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti per la scelta dell'affidatario che dovrà comunque essere in possesso della abilitazione di sicurezza (N.O.S., Nulla Osta Sicurezza) per l'esecuzione del contratto.

Quest'ultima posizione, in particolare, supportata dal consolidato orientamento della Corte dei Conti, da ultimo è stata autorevolmente ribadita nel Referto del 2010 sulla gestione delle opere segretate nel quale viene chiarito il carattere facoltativo della deroga che esclude l'automatico

Il provvedimento di segretazione

ricorso alla trattativa privata in caso di opere dichiarate segrete, rimettendo al prudente apprezzamento dell'amministrazione la scelta delle procedure da adottare nel caso concreto e delle conseguenti cautele da seguire nelle forme di pubblicità.

Sulla competenza ad emettere la dichiarazione di segretezza è bene ribadire che la Corte, confermando l'indirizzo ormai consolidato e estendendolo espressamente all'ambito applicativo dell'art. 17 d.lgs. n. 163/2006, ha precisato che la competenza ad emettere la 'dichiarazione di segretezza' spetta, di regola, all'Organo di vertice dell'Amministrazione (Ministro), salva diversa determinazione normativa in casi specifici, non potendo ritenersi sussistenti due livelli di segretezza, uno che coinvolga la sfera politica e l'altro quella amministrativa.

Nell'ambito di un quadro normativo così delineato va da ultimo considerato l'impatto delle nuove disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari introdotte con legge n. 136/2010.

Al riguardo è importante sottolineare che la Determinazione dell'Autorità n. 10/2010 che ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulle nuove disposizioni di legge che prevedono l'obbligatorietà dell'acquisizione del CIG quale strumento di tracciabilità per tutti i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge, ha espressamente incluso i contratti segreti tra quelli sottoposti agli obblighi della nuova disciplina. È dunque divenuto obbligatorio, anche per questi contratti, acquisire il CIG mediante la compilazione delle apposite schede telematiche predisposte dall'Autorità. La circostanza, se da un lato non interferisce in alcun modo con la speciale segretezza che caratterizza questi contratti, in quanto i dati acquisiti dall'Autorità sono e restano riservati, dall'altro lato presenta l'indubbio vantaggio di consentire all'Autorità di esercitare una forma - pur attenuata - di monitoraggio su questo tipo di affidamenti, e ciò appare coerente con il rispetto del principio di trasparenza più volte invocato dalla Corte dei Conti nel Referto del 2010

oltre che utile al fine di prevenire l'uso distorto delle disposizioni derogatorie che si è fatto in passato.

Anche per i contratti segreti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, pertanto, il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento e deve essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

7.9 Indagine sull'applicazione dell'art. 234 del Codice dei Contratti Pubblici

Una delle indagini di settore effettuate dall'Autorità nel corso del 2010 ha riguardato la verifica dell'applicazione dell'art. 234 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 il quale prevede l'adozione di criteri specifici per la selezione delle offerte contenenti prodotti originari da Paesi terzi, presentate per l'aggiudicazione di appalti di forniture nei settori speciali.

**I criteri
specifici per la
selezione delle
offerte
contenenti
prodotti
originari da
Paesi terzi**

L'art. 234 infatti, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza nelle gare di forniture attivate nei settori speciali, attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di respingere le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi. In particolare, la stazione appaltante può respingere un'offerta qualora la parte dei prodotti originari di Paesi terzi superi il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta (comma 2, art. 234).

Inoltre, salvo situazioni antieconomiche - illustrate al comma 4 -, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il

valore delle offerte é considerato equivalente se la differenza di prezzo non supera il 3% (comma 3, art. 234).

Ne discende che le stazioni appaltanti, per rispettare il vincolo posto dal comma 3, sono tenute a richiedere nel bando che venga prodotta la documentazione comprovante la provenienza dei prodotti offerti onde poter effettuare le opportune verifiche nei casi in cui i valori delle offerte si discostino tra loro per una percentuale non superiore al 3%, casi risultati peraltro piuttosto frequenti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

Al fine di valutare la corretta applicazione dei dettami della norma in questione da parte delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha richiesto a 21 delle principali stazioni appaltanti operanti nei settori speciali la documentazione comprovante le verifiche effettuate in tal senso per taluni contratti, preventivamente estrapolati dalla banca dati dell'Osservatorio, aventi ad oggetto la fornitura di "vestiario" (divise per il personale), di materiale informatico (hardware e software) e di beni di consumo (materiale di cancelleria) di importo rilevante.

Dall'esame dei documenti pervenuti agli Uffici dell'Autorità sembra che la disposizione contenuta nell'art. 234, volta a tutelare la produzione di beni all'interno dei paesi dell'Unione Europea nell'espletamento delle gare di forniture effettuate nei settori speciali, sia sostanzialmente disattesa. Infatti, nella maggior parte dei casi le stazioni appaltanti non hanno richiesto nei bandi di gara alcuna dichiarazione/documentazione inerente la provenienza dei prodotti offerti dai partecipanti e pertanto non hanno alcun elemento utile in relazione alle verifiche prescritte dalla normativa in questione.

Sono evidenti le ripercussioni che la quasi totale disapplicazione della disposizione possono comportare sul mercato europeo e sulle imprese che non hanno delocalizzato la produzione, visto anche che il valore complessivo dei contratti aventi ad oggetto forniture di beni nei settori speciali è di circa 8 miliardi di euro annui.

Anche su segnalazione di questa Autorità, la Commissione europea ha attivato la procedura di verifica dell'applicazione in ambito comunitario della disposizione in questione da cui potrebbe scaturire una rivisitazione

anche per i settori ordinari in relazione agli squilibri registrati in merito all'accesso al mercato.

CAPITOLO VIII

L'ATTIVITÀ COMUNITARIA

8.1 Attività comunitaria e internazionale

Il settore dei contratti pubblici, analogamente ad altri settori, è strettamente vincolato alle disposizioni normative comunitarie e, per tale ragione, com'è noto, in relazione alle proprie competenze, l'Autorità svolge l'attività in coordinamento con la Commissione Europea e in cooperazione con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee.

È evidente come, in tale più ampio contesto, le criticità sin qui rilevate, assumano una dimensione di maggior respiro, incidendo direttamente sul Mercato Unico nell'ambito del quale, l'Unione europea attribuisce agli appalti pubblici, una rilevanza strategica anche per il sostegno ad altre politiche.

In particolare, l'Autorità ha partecipato e partecipa, alle attività poste in essere dalla Commissione europea dal 2010 conseguenti all'*Atto per il Mercato Unico (Single Market Act)* e che si concluderanno nel 2012 con importanti novità per il settore.

Per quanto riguarda l'attività sulle Concessioni, l'Autorità ha partecipato alla consultazione della Commissione europea e, successivamente, promosso sul proprio portale le consultazioni dedicate alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

In tema di cooperazione Pubblico-Pubblico, l'Autorità ha partecipato alla relativa consultazione fornendo, peraltro, indicazioni con la determinazione n. 7 del 20 ottobre 2010; sulla base della giurisprudenza comunitaria e delle risultanze della relativa consultazione, la Commissione adotterà una comunicazione interpretativa, con particolare riferimento alla cooperazione orizzontale, sulla quale, ancora non è individuabile una pacifica giurisprudenza interna.

Inoltre, si è da poco conclusa la consultazione sul Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti. Per la posizione italiana ha partecipato anche l'Autorità, organizzando, altresì, un seminario *ad hoc* presso la storica sede del Centro Alti Studi per la Difesa, alla presenza di una qualificata rappresentanza del mondo politico, istituzionale ed imprenditoriale. All'esito di tale consultazione la Commissione proporrà (entro il 2012) modifiche normative con l'obiettivo della semplificazione delle procedure, del miglioramento dell'accesso delle PMI al mercato, della lotta alla corruzione, dell'apertura del mercato transfrontaliero, dell'utilizzo degli appalti pubblici per il conseguimento di altre politiche quali la sostenibilità ambientale, le considerazioni sociali e innovazione.

In ordine, poi, all'applicazione del Regolamento 1302¹ del 2008 della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 7, l'Autorità è stata individuata quale "Punto di collegamento" nazionale, responsabile delle relazioni con la Commissione europea per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull'esclusione.

Facendo seguito alle disposizioni nazionali e comunitarie in tema di appalti verdi, in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, presso l'Autorità è stato istituito il sistema di monitoraggio per il rilevamento dei relativi dati.

Lo scorso ottobre, su iniziativa della Commissione europea è divenuto operativo il sistema e-Certis, contenente informazioni relative ai documenti comprovanti i requisiti di ordine generale, in ogni Paese membro, ai sensi dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE. L'Autorità, insieme con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, per l'Italia, è responsabile per la validazione delle informazioni di tale sistema.

¹ Regolamento (CE, EURATOM) N. 1302/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008 riguardante la base centrale di dati sull'esclusione.

Partecipando alla fase discendente della normativa comunitaria, inoltre, l'Autorità, nel contesto del tavolo di recepimento nazionale, ha espresso le proprie osservazioni sulla trasposizione della Direttiva 2009/81/CE nel settore della difesa e sicurezza che, data la specificità, sino ad ora è stato escluso dall'applicazione delle norme sul mercato unico.

Per la prima volta, dall'ottobre dello scorso anno, l'Autorità partecipa, altresì, presso l'OCSE, ai lavori del Gruppo di esperti per la lotta alla corruzione nel settore pubblico, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici. In tal contesto ed in relazione alle competenze dell'Autorità, per l'Italia l'Autorità ha fornito il contributo per la realizzazione dell'ultima pubblicazione dell'OCSE in materia di *Governance*².

Infine ma non meno importante, anche per il 2010 l'Autorità, con il supporto del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, ha positivamente realizzato il programma di Presidenza del PPN, il Network europeo sugli appalti pubblici. Sono stati conclusi gli studi comparati in materia di accesso al mercato da parte delle PMI, di requisiti di ordine generale, nonché lo studio sui sistemi normativi e strutture di riferimento in materia di appalti nei 27 Paesi membri dell'UE più Macedonia, Norvegia, Svizzera e Turchia. Tali studi sono disponibili sul sito ufficiale del Network, anch'esso realizzato dall'Autorità e presentato nel corso della Sessione Plenaria del PPN, che l'Autorità stessa ha organizzato in luglio scorso, sempre presso il Centro Alti Studi per la Difesa.

8.2 I prospetti statistici

Come ogni anno l'Osservatorio dei contratti pubblici è stato impegnato nell'attività di predisposizione dei prospetti statistici così come previsto dagli artt. 249, 250 e 251 del D.lgs. 163/06.

² *Government at a Glance 2011*

I dati contenuti nei prospetti statistici 2010 si riferiscono ad appalti aggiudicati nel 2009 e sono stati elaborati utilizzando appositi formati suggeriti dalla Commissione Europea.

Numerose sono le informazioni contenute nei prospetti tra cui è possibile citare la nazionalità dell'operatore economico che è risultato aggiudicatario dell'appalto o la procedura di aggiudicazione utilizzata.

La conoscenza della nazionalità è particolarmente importante per la Commissione per meglio comprendere le connotazioni transfrontaliere del settore degli appalti.

I dati inviati da ciascun Paese Membro sono poi utilizzati dalla stessa Commissione per effettuare tutta una serie di analisi e di riscontri con i dati pubblicati sul TED (Tenders Electronic Daily).

Nel confronto tra il 2008 e il 2009 la Commissione ha evidenziato un notevole miglioramento del contenuto informativo dei prospetti statistici tanto che detti prospetti, insieme alle informazioni estrapolate dal TED, sono diventati la fonte statistica più importante per il settore degli appalti pubblici. Questi dati sono, peraltro, fondamentali nel contesto di aggiornamento della legislazione del *public procurement* in quanto rappresentano la fonte di dati su cui basare tutte le possibili analisi di tipo quantitativo tra cui, ad esempio, quelle di impatto della regolazione.

La Commissione ha pure evidenziato come, oltre al miglioramento del contenuto dei prospetti in relazione ai bandi pubblicati sul TED, è anche migliorata la possibilità di fare confronti tra i diversi Paesi Membri.

Per il 2009, il valore degli appalti sopra soglia comunitaria, risultante attraverso i prospetti statistici a livello di tutti i Paesi Membri, è stato di 324,5 mld di euro. L'Italia ha comunicato appalti sopra soglia per un valore complessivo di circa 22 mld di euro. A livello di tutti i Paesi UE, dall'analisi dei prospetti statistici emerge che i settori speciali rappresentano il 21% del valore dei contratti aggiudicati mentre i settori ordinari il 79%.

Sempre a livello aggregato UE, le informazioni dei prospetti disaggregate per procedura di scelta del contraente evidenziano che il maggior valore dei contratti aggiudicati è concentrato nelle procedure aperte (38%). Sempre in termini di valore le procedure ristrette assorbono il

30% dell'ammontare complessivo, le procedure negoziate il 20% e il dialogo competitivo il 12%. Di particolare interesse è quest'ultimo dato in quanto potrebbe costituire un parametro di riferimento una volta che, anche nell'ordinamento italiano, verrà attivata questa procedura di selezione.

PAGINA BIANCA

APPENDICE A

ELABORAZIONI DELL'OSSERVATORIO

Le fonti normative ed il flusso dei dati nei confronti dell'Osservatorio

Analisi della domanda di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: si basa sui dati dei contratti di importo superiore a 150.000 euro per i quali le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. sono tenuti, in attuazione del disposto contenuto nell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, a versare un contributo a favore dell'Autorità secondo quanto dalla stessa stabilito.¹

Analisi dell'offerta potenziale di lavori: si basa sui dati delle attestazioni trasmessi dalle SOA (Società Organismo di Attestazione) all'Autorità ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.P.R. 34/2000. In particolare, si analizzano le caratteristiche strutturali e le informazioni inerenti alla qualificazione con riguardo all'insieme delle imprese qualificate ad una certa data, il 31/12/2010 nella presente Relazione, così come risulta dal Casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio ai sensi dell'art. 27, del D.P.R. 34/2000.

Analisi delle aggiudicazioni: si basa sull'analisi dei dati dei contratti di importo a base d'asta superiore a 150.000 euro inviati dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio ai sensi dell'art. 7, comma 8 del d.lgs. 163/2006, s.m.i.² Tali analisi assumono particolare rilievo tenendo conto che l'aggiudicazione rappresenta il momento di incontro tra la domanda e l'offerta. Le informazioni analizzate riguardano, oltre alle caratteristiche del contratto affidato, alcuni aspetti più specifici come i ribassi effettuati in fase di gara.

Analisi delle aggiudicazioni di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro: nella presente Relazione si analizzano i dati dei contratti di lavori aggiudicati nel biennio 2009-2010 le cui informazioni sono trasmesse all'Osservatorio, tramite elenchi trimestrali, in base a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 gennaio 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la rilevazione di tali dati avviene secondo le modalità di trasmissione dei dati dei contratti di importo superiore a 150.000 euro e riguarda, oltre ai lavori, anche i contratti di servizi e forniture secondo le modalità stabilite nel Comunicato dell'Autorità del 14 dicembre 2010³.

¹ Si veda a tal proposito la Deliberazione del 3 novembre 2010 riguardante gli obblighi di richiesta del CIG - Codice Identificativo e di pagamento del contributo all'Autorità che stabilisce l'obbligatorietà del pagamento del contributo per tutti gli affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro c'è comunque l'obbligo da settembre 2011, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti gli appalti pubblici, di richiedere il CIG, così come previsto dall'art. 7, comma 4 del d.l. n. 187/2010 che ha reso obbligatoria tale richiesta a prescindere dall'importo del contratto da affidare. A regime si potrà, quindi, disporre di informazioni sulla domanda di contratti pubblici di importo inferiore o uguale a 150.000 euro.

² Con il Comunicato dell'Autorità del 14 dicembre 2010 la rilevazione è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e secondo le modalità dallo stesso Comunicato stabilite, ai contratti di lavori di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro, ai contratti di servizi e forniture di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, ai contratti di importo superiore a 150.000 euro di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d. lgs. 163/2006 s.m.i., agli accordi quadro, ai contratti attivati dalle Centrali di committenza, alle convenzioni e alle fattispecie consimili nonché ai contratti da essi discendenti.

³ Cfr. Nota 3.

Analisi del mercato delle SOA: si basa sui dati concernenti le SOA che sono riportati sulle attestazioni trasmesse dalle SOA (Società Organismo di Attestazione) all'Autorità ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.P.R. 34/2000 e registrate nel Casellario informatico delle imprese qualificate.

Analisi delle Società di Ingegneria: l'analisi si basa sui dati trasmessi dalle Società di ingegneria all'Autorità ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.P.R. 554/1999 ed è volta ad approfondire le caratteristiche giuridiche, territoriali, dimensionali di tali soggetti.

A1. La domanda di contratti pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Tipo di contratto	Numero	Numero (%)	Importo	Importo (%)	Importo medio
Lavori	20.812	43,7	22.989.549.376	35,7	1.104.630
Servizi	12.205	25,6	23.864.295.476	37,0	1.955.288
Forniture	14.586	30,6	17.563.034.629	27,3	1.204.102
Totale	47.603	100,0	64.416.879.481	100,0	1.353.211

Tipo di contratto	Numero	Numero (%)	Importo	Importo (%)	Importo medio
Lavori	3.786	36,4	7.700.668.400	33,9	2.033.985
Servizi	3.788	36,5	8.797.598.754	38,8	2.322.492
Forniture	2.817	27,1	6.196.806.169	27,3	2.199.789
Totale	10.391	100,0	22.695.073.323	100,0	2.184.109

A1.1 La domanda di contratti pubblici di lavori

Classe di importo	Numero	Numero (%)	Importo	Importo (%)	Importo medio
>150.000 <=500.000	15.298	73,5	4.288.728.104	18,7	280.346
>500.000 <=1.000.000	2.651	12,7	1.961.433.603	8,5	739.884
>=1.000.000 <=5.000.000	2.426	11,7	5.215.005.494	22,7	2.149.631
>=5.000.000 <=15.000.000	316	1,5	2.560.678.942	11,1	8.103.414
>15.000.000	121	0,6	8.963.703.233	39,0	74.080.192
Totale	20.812	100,0	22.989.549.376	100,0	1.104.630